Esente dall'imposta di registro ex art. 82, c. 3, D.Lgs. 117/2017
e dall'imposta di bollo ex art. 82, c. 5, D.Lgs. 117/2017

Associazione di promozione sociale Metabolé

Verbale dell'assemblea del 11 luglio 2019

Oggi 11 luglio 2019 alle ore 19.00 presso lo studio Diaz in Venezia S.Croce 468/B si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione di promozione sociale Metabolé.

Presiede la Presidente dell'Associazione Stefania Bragato, funge da segretario Giovanni Diaz.

Sono presenti i soci Benvenuti Luca, Bragato Stefania, Brunetti Francesca, Cappellotto Paolo, Citton Margherita, Danieletto Rossella, D'inca' Maria Cristina, Lollo Maria Fiorenza, Toniolo Mariolina, Turchetto Antonella Debora.

La Presidente, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, la dichiara atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo settore).

La Presidente spiega che ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore è necessario procedere all'adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017. Come precisato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018, le modifiche considerate obbligatorie sono da adottare anche ai fini del mantenimento delle agevolazioni tributarie attualmente vigenti per le APS. Si tratta di modifiche e integrazioni prevalentemente formali per le quali ci si è attenuti alle indicazioni formulate in materia dalla Regione del Veneto. Peraltro le norme transitorie del citato D.Lgs. 117/2017 dispongono che fino all'operatività del Registro unico nazionale continuano ad applicarsi all'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro delle APS.

Tutto ciò premesso

la Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche aventi esclusivamente lo scopo di adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Regione del Veneto in materia di Associazioni di promozione sociale.

L'Assemblea a voti unanimi approva il testo di statuto che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere, l'Assemblea si chiude alle ore 19.40.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "METABOLÉ"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato Associazione di promozione sociale "Metabolé". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. In ogni comunicazione sociale alla denominazione deve essere abbinata la locuzione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS. L'associazione ha sede legale in Via Rielta, 4, 30174 Venezia-Mestre. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art. 2 – Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati rientrano nelle previsioni del D.Lgs. 117/2017, art. 5:

- lettera a) servizi sociali (gruppi di sostegno psicologico/auto aiuto rivolti a persone in difficoltà per malattia e/o invecchiamento);
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (laboratori teatrali e artistici, rassegne cinematografiche, pubblicazioni divulgative e conferenze sui temi trattati dall'Associazione)

L'associazione si propone principalmente di promuovere una riflessione collettiva che, oltre ad indagare sui significati del cambiamento del corpo nell'attuale contesto sociale e culturale, aiuti ad affrontare le inquietudini, gli interrogativi e le situazioni difficili che le persone, per malattia, traumi o per il naturale processo di invecchiamento, vivono in rapporto al proprio corpo.
L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 – Ammissione soci

Sono ammesse a far parte dell'associazione tutto le
persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo.
La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono tre categorie di soci:

- fondatori: persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e i cui nominativi risultano dall'Atto costitutivo, essi hanno pari diritti e doveri agli altri soci;
- ordinari: coloro che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio direttivo;
- onorari coloro che sono nominati tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione:
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno un mese e in regola con il pagamento della quota associative, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico–finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successive art. 21;

- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 5 – Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6 – Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'associato.

Art. 7 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Le nomine dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione sono subordinate al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno due quinti degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione:
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 – Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.
L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.
E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla legge 383/2000.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla richiesta scritta formulata all'organo competente.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio territoriale

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. il 25 FEB. 2021 al N. 648/3
Liquidati Euro 356,75
IL DIRETTORE
Gianmario RENIER